



Comune di Bompietro

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 8 DEL 07/05/2019

OGGETTO: PULIZIA AREE LIBERE RICADENTI IN AMBITO URBANO E SUB-URBANO. VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI TERRENI LIMITROFI CON STRADE PUBBLICHE E DI AREE LIBERE RICADENTI IN AMBITO URBANO E SUB-URBANO E SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019.

quale Autorità Comunale di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24.02.1992, n.225.

- Premesso che le aree libere abbandonate in ambito urbano e sub-urbano se non mantenute pulite dai proprietari, rappresentano focolai per la diffusione di erbe infestanti, motivo della produzione di sostanze pollinose causa di allergie. Queste ultime si manifestano anche in sintomatologia asmatiche nelle sue varie forme cliniche. Le erbe infestanti rappresentano, inoltre, grave pericolo per l'insorgere e la propagazione di incendi, nonché, per i terreni limitrofi alla viabilità pubblica, pericolo per l'incolumità pubblica e la circolazione stradale per il protendersi della vegetazione sulle scarpate e sulle sedi viabili;
- Considerato che le aree abbandonate sono rappresentate da terreni incolti, aree verdi abbandonate, cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi etc.;
- Rilevato che l'incuria delle sopracitate aree risulta uno dei fattori che contribuisce maggiormente alla diffusione incontrollata della vegetazione spontanea;
- Considerato, inoltre, che la crescita incontrollata della vegetazione spontanea nei terreni posti a confine con la viabilità pubblica, costituisce, altresì, grave pregiudizio per il transito e la circolazione stradale;
- Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione comunale si è attivata per l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio nelle aree e spazi pubblici, a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- Ritenuto di dover disporre in via d'urgenza misure per la salvaguardia del transito veicolare, dell'incolumità e della salute pubblica, volte, tra l'altro, a prevenire la diffusione di sostanze pollinose, nonché per prevenire l'insorgere e la propagazione d'incendi, per scongiurare possibili danni, altresì, agli immobili pubblici e di proprietà privata e in tempo, tutelare l'incolumità pubblica;
- Visto l'O.EE.LL.;
- Visto il vigente Codice della Strada;
- Visto il D.Lgs. 152/2006;

- Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ORDINA

- Ai proprietari, possessori e/o conduttori di terreni incolti e di aree verdi ricadenti in ambito urbano e sub-urbano di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree che prevedono almeno due sfalci della vegetazione spontanea, tra la terza decade del mese di maggio e la prima del mese di giugno, nonché di mantenere, per le predette aree, per tutto il periodo estivo, un adeguato stato di manutenzione tale da evitare il pericolo dell'insorgere e il propagarsi di incendi;
- Ai proprietari, possessori e/o conduttori di terreni lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, e in particolare lungo le strade urbane e sub-urbane, di tenere i terreni medesimi, almeno per una fascia di m. 20,00 dalla scarpata e/o banchina all'esterno del centro abitato e per una fascia di metri cinque all'interno del centro abitato, sgombre di erbe, ramaglie, foglie secche, frasche, sterpaglie, vegetazione spontanea o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sulle scarpate/banchine e sulle sedi viarie, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulizia, da smaltire come rifiuti, o da usare per usi agricoli nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 con s.m.i., e in particolare con riferimento all'articolo 185;
- Ai proprietari, possessori e/o conduttori di fondi di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca nelle adiacenze di fabbricati, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per una fascia di rispetto di almeno metri dieci, al fine di evitare la propagazione di incendi, a tutela dell'incolumità pubblica e del patrimonio edilizio e ambientale;

INVITA

- La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di vegetazione spontanea presente negli spazi aperti (cortili, giardini, parcheggi, etc...) di propria pertinenza, sia in ambito urbano che sub - urbano.

DISPONE

- L'affissione della presente ordinanza all'Albo pretorio *on-line* e sul sito web del Comune di Bompietro alla sezione "*In PRIMO Piano*", nelle bacheche comunali, negli spazi e locali pubblici a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani, per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto il mese di settembre del corrente anno.
- Dispone, altresì, la trasmissione della presente all'A.S.P. di Palermo, U.O.T. di prevenzione n.2 - Petralia Sottana.

AVVERTE

Che chiunque violi le presenti disposizioni, sarà punibile a norma di legge.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario e/o conduttore non provveda comunque alla pulizia e allo sfalcio della vegetazione spontanea nei terreni incolti e nelle aree verdi di che trattasi, il Sindaco provvederà d'Ufficio con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di competenza, di vigilare per il rispetto della presente ordinanza.



Il Sindaco
D'Anna Pier Calogero